



COMUNE DI DOGNA

PROVINCIA DI UDINE



Via Roma n. 20 33010 Dogna
Cod. fisc. 84005290303
Part.I.V.A. 00549310308
<http://www.comune.dogna.ud.it>
P.E.C.: comune.dogna@certgov.fvg.it

Tel.0428/93000
Fax. 0428/93003
e-mail: anagrafe@comune.dogna.ud.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 05.06.2020

Capo I – Disposizioni generali pag. 4

Art.1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Art.2 - Il Servizio di polizia rurale

Art.3 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali pag. 5

Art.4 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

Art.5 - Limitazioni al divieto di ingresso nei fondi altrui

Art.6 - Pascolo degli animali

Art.7 - Pascolo in ore notturne

Art.8 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

Art.9 - Percorrenza di strade pubbliche con animali

Art.10 - Malghe

Art.11 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

Art.12 - Cani a guardia di proprietà rurali

Art.13 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art.14 - Misure contro la diffusione delle malattie trasmesse da insetti vettori

Art.15 - Misure di prevenzione contro l'incendio boschivo

Art.16 - Misure in materia di utilizzo di fitosanitari

Capo III – Interventi di risanamento e recupero dei terreni incolti e/o abbandonati pag. 7

Capo IV – Ambiti rurali edificati pag. 8

Art.17 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

Art.18 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere familiare

Art.19 - Divieto di attivazione di allevamenti non familiari

Art.20 - Nuovi recinti per gli animali, concimaie e depositi di letame

Capo V - Tutela delle strade e regime delle acque pag. 9

Art.21 - Distanze per piantagione di alberi

Art.22 – Regimazione delle acque

Art.23 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

Art.24 - Deflusso delle acque

Art.25 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali

Art.26 - Siepi ed alberi prospicienti le strade

Art.27 - Strade private, vicinali e sentieri

Capo VI - Salvaguardia del paesaggio rurale e gestione del bosco pag. 12

Art.28 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

Art.29 - Piante arboree e/o arbustive di pregio

Capo VII – Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili pag. 12

Art.30 – Norme applicabili

Capo VIII - Sanzioni pag. 11

Art.31 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art.32 - Contestazione e notificazione

Art.33 - Pagamento in misura ridotta

Art.34 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

Art.35 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

Art.36 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

Art.37 - Inottemperanza all'ordinanza

Capo IX – Entrata in vigore del regolamento pag. 13

Art.38 - Entrata in vigore

Abbreviazioni

c.c.: codice civile

C.d.S: codice della strada

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Ai fini della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agro-silvo-pastorale o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agro-silvo-pastorale, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale del territorio.
2. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Locale.
3. Il Servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e succ. mod. ed int., gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale. (Presidente Uti in assenza della PO di Polizia Locale o Sindaco Comune in assenza di una PO del Comune)
3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
 - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
 - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

Capo II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 4

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi, per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, per prevenire il dissesto idrogeologico e il propagarsi o il diffondersi di incendi, nonché per tutelare i valori ambientali e paesaggistici.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il Comune intima, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti.
3. In caso di inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 2, il Comune provvede all'esecuzione d'ufficio degli interventi ritenuti indispensabili, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 5

Limitazioni al divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 841, 842 e 843 del c.c., il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza (di fatto una regolarizzazione) ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
2. Con l'ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, può essere, inoltre, consentito, previa motivata richiesta al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi per consentire le manutenzioni di rii e di impluvi da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 6

Pascolo degli animali

1. Riconosciuta l'importante funzione del pascolo nell'equilibrata gestione del territorio comunale, i proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre ai regolamenti e alle altre disposizioni vigenti in materia, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a) Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
 - b) Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
 - c) Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi, fatta salva l'applicazione dell'art. 636 del codice penale.

Art. 7

Pascolo in ore notturne

Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 8

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, alla Forestale Regionale competente per territorio e all' Azienda Sanitaria almeno 3 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

Art. 9

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, Codice della Strada, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le strade, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
2. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame, salvo che per esigenze temporanee connesse allo spostamento.

Art.10

Malghe

La materia è disciplinata dagli usi, consuetudini e contratti in essere, ai quali si rinvia.

Art. 11

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
2. Nei periodi di massima pericolosità, definiti dal piano regionale antincendio, l'abbruciamento deve essere eseguito previa autorizzazione dell'autorità forestale.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza dalle strade pubbliche, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni, tale da non arrecare pericolo o disturbo.
4. Se per qualsiasi causa il fuoco dovesse produrre fumo in quantità eccedente la normale tollerabilità, il proprietario del fondo o il conduttore è obbligato a spegnerlo immediatamente.
5. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
6. Nelle giornate ventose, al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai, le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 (6 – 11 km/h), "brezza leggera", della scala Beaufort (Allegato 1).

Art. 12

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato.
2. I proprietari dei cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art. 13

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all' Azienda Sanitaria competente per territorio, di seguito denominata A.S.S., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.S.

Art. 14

Misure contro la diffusione delle malattie trasmesse da insetti vettori

1. I privati e le aziende agricole dovranno evitare l'abbandono, anche temporaneo, di contenitori di qualsiasi dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
2. I contenitori utilizzati dovranno essere periodicamente svuotati dell'acqua contenuta o dovrà essere garantita la loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta;
3. *Nei pozzetti di raccolta o tombini negli spazi privati delle aziende agricole si dovrà trattare l'acqua di ristagno mediante appositi prodotti di contenuto impatto ambientale;*
4. Si dovrà evitare l'abbandono di pneumatici ed in ogni caso andrà evitato il ristagno d'acqua piovana all'interno degli stessi, realizzando ad esempio fori per fare defluire l'acqua.

Art. 15

Misure di prevenzione contro l'incendio boschivo

I cumuli di paglia e di fieno devono essere posizionati ad adeguata distanza dalle strade e dalle abitazioni, nonché dalle linee aree della rete elettrica e telefonica e da altri elementi ritenuti significativi dal punto di vista naturalistico o ambientale (es: piante arboree e/o arbustive di pregio).

Art. 16

Misure in materia di utilizzo di fitosanitari

1. Vi è l'obbligo di effettuare i trattamenti in modo da impedire o contenere la deriva dei prodotti fitosanitari al di fuori del fondo oggetto di trattamento;
2. Vi è il divieto di irrorazione di fitosanitari in caso di presenza di vento intenso;
3. Vi è il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità di parchi giochi, giardini pubblici ed altri luoghi ritenuti particolarmente sensibili, quali le aree protette.

Capo III

Interventi di risanamento e recupero dei terreni incolti e/o abbandonati

Vale quanto disciplinato dalla legge regionale 10/2010 e dal regolamento D.P.Reg. 259 Pres. Del 2011

Capo IV Ambiti rurali edificati

Art.17

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. Al fine di favorire la riattivazione di una micro economia familiare legata al piccolo allevamento, i ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, possono essere localizzati anche in prossimità delle abitazioni, nel rispetto del limite spaziale di cui al successivo art. 28, e purchè siano garantiti i seguenti criteri:

- a) sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) assenza di ristagno delle deiezioni;
- c) dotazione di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) assenza di odori e disagi di rilevante impatto pubblico;
- f) protezione e benessere degli animali.

Art. 18

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I fabbricati di nuova costruzione costituenti ricoveri zootecnici per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del *lavoro* (D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.), dalle norme per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 07.07.2011, nn° 122 e 126 e succ. mod. ed int.; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233 e succ. mod. ed int.) e dalle altre disposizioni legislative, regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 e succ. mod. ed int.; D.Lgs.1 settembre 1998, n. 331 e succ. mod. ed int.; D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 e succ. mod. ed int.; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999), nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.

2. I ricoveri zootecnici di nuova costruzione devono essere realizzati nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale, di seguito denominate N.T.A., e dei vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S.

3. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

5. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

6. Fatte salve le N.T.A. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) altezza minima dei ricoveri: 3 m;
- b) volume specifico minimo di 20 mc di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino = 1 Bufalino = 1 Equino = 3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri = 7 ovini o 7 caprini = 50 Tacchini o 50 anatidi = 100 Polli o altre 100 specie avicole = 100 conigli).

7. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

8. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini o caprini.

9. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

10. la costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione e/o concessione edilizia previa asseverazione del rispetto delle norme igienico-sanitarie resa dal progettista come da D.Lgs 222/2016 fatto salve il parere dell'azienda sanitaria nei casi di deroga previste dalla normativa.

Art. 19

Divieto di attivazione di allevamenti non familiari

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (centro storico) – B (di completamento) – C (di espansione) – H (commerciale) – D (industriale), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare e pascolare, anche temporaneamente, le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini; è consentito detenere cani nella misura non eccedente i 5 capi adulti.

Art. 20

Nuovi recinti per gli animali, concimaie e depositi di letame

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le distanze dalle abitazioni di terzi per concimaie e depositi di letame devono essere di almeno metri 30.

Capo V

Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 21

Distanze per piantagione di alberi

1. Fatte salve le norme dei successivi commi 2, 3 e 4, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e succ. mod. ed int., la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri.

3. Le distanze da osservare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'interno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 892 del C.C.

4. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e succ. mod. ed int.

5. Per le distanze di cui al comma 4, all'interno dei centri abitati, si applica l'articolo 892 del C. 21.

Art. 22

Regimazione delle acque

1. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali o impluvi naturali.
2. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi, canali o impluvi naturali senza la preventiva autorizzazione del Comune.
3. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) progetto dell'opera;
 - d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - e) tempi di realizzazione dell'opera.
4. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 viene rilasciata, sentita l'Autorità Forestale, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine è comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

Art. 23

Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente denunciata al Comune.
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

Art. 24

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n° 523 e s.m.i.).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono in alcun modo impedire il libero deflusso delle stesse, nel rispetto delle norme di cui al cod. civile.

Art. 25

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali

1. Per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali, l'occupazione delle strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione della manovra.
2. Per operazioni di esbosco di legname che utilizzano mezzi a fune o macchinari il cui uso necessita dello spazio viario, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, è consentita la sosta sulla viabilità con obbligo di interrompere le operazioni per consentire il transito ai mezzi o alle persone aventi diritto.

3. Nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli, è vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche.

Art. 26

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le piante e le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi, i muretti di sostegno ed i canali di scolo o le cunette.

2. Fatte salve le disposizioni del C.d.S., è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti; è fatto, altresì, obbligo ai proprietari frontisti di tagliare le piante radicate entro una distanza di 3 metri dal ciglio stradale nonchè i rami che si protendono oltre il confine stradale.

Art. 27

Strade private, vicinali e sentieri

1. I proprietari delle strade private, interpoderali o di bonifica, o i loro aventi causa, ciascuno pro quota, devono tenere le strade costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

2. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche e, di conseguenza, gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

Capo VI

Salvaguardia del paesaggio rurale e gestione del bosco

Art. 28

Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 29

Piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono considerate dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predisponde un elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

3. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

4. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

Capo VII

Gestione dei liquami zootecnici degli effluenti di allevamento palabili

Art. 30
Norme applicabili

1. Nella gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili, devono essere osservate le normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

Capo VIII
Sanzioni

Art. 31
Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di *Polizia Locale* (dalle Forze di Polizia) nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite, ai sensi dell'art. 7 della L.R.12.02.2003, n°4 e succ. mod. ed int., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla *legge Regionale 17 gennaio 1984 n. 1 e s.m.i.*

Art. 32
Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 33
Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. E' demandato alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1.

Art. 34
Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate

in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace; l'ordinanza d'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; in caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689 e succ. mod. ed int.

Art. 35

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria consistente nell'obbligo di:

- a) sospendere o cessare una determinata attività sanzionata;
- b) ripristino dello stato dei luoghi;
- c) rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 36

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 32 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
 - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 32 del Regolamento fino al momento del loro adempimento.
2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 37

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 30 del presente Regolamento.

Capo IX

Entrata in vigore del regolamento

Art. 38

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto od incompatibili con il presente regolamento sono abrogate.